



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI INCASSO, RENDICONTAZIONE E RECUPERO DELLE QUOTE ANNUALI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO O AGLI ALBI DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI GORIZIA

Articolo 1

Il pagamento della Tassa d'iscrizione annuale, di seguito indicata con il termine "tassa", nella misura stabilita dal Consiglio direttivo dell'Ordine con apposita delibera, costituisce obbligo per l'iscritto all'albo, ai sensi del DLCPS 13/09/1946 n. 233.

Articolo 2

La tassa non è frazionabile e decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 3

Il mancato pagamento della tassa e degli eventuali arretrati non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine; lo stesso, al contrario, dà luogo a giudizio disciplinare, che può concludersi con la cancellazione dall'Albo ex l'art. 11 del DLCPS 13/09/1946 n. 233.

Qualora venga meno l'interesse a mantenere l'iscrizione all'Ordine, l'iscritto dovrà presentare apposita domanda di cancellazione, in bollo vigente, indirizzata all'Ordine medesimo, cui dovrà essere allegata prova della regolarità dello stato dei pagamenti.

La cancellazione decorrerà dalla delibera del Consiglio, fermo restando l'obbligo per l'iscritto di versare la tassa, riferita all'anno in corso alla richiesta di cancellazione.

In caso di trasferimento ad altro Ordine, il nulla osta verrà rilasciato solo dopo aver verificato la regolarità dello stato dei pagamenti; qualora dovessero risultare delle irregolarità, il nulla osta verrà rilasciato dopo aver provveduto alla regolarizzazione della propria posizione debitoria.

Articolo 4

La gestione della procedura di incasso, rendicontazione e recupero delle tasse annuali di iscrizione all'Ordine di Gorizia è gestito dagli uffici di segreteria dell'Ordine in collaborazione con l'Ente di Riscossione incaricato, ed avviene mediante sistema PagoPA; oppure: con sistema di domiciliazione bancaria SDD -qualora l'iscritto vi abbia aderito-; o a seguito di emissione di apposito IUV da parte degli uffici di Segreteria dell'Ordine.

Articolo 5

La tassa annuale di iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Gorizia è fissata dal Consiglio Direttivo nei seguenti importi:

€ 180,00 per l'iscrizione al solo Albo dei Medici Chirurghi o degli Odontoiatri;

€ 360,00 per la doppia iscrizione all'Albo dei Medici Chirurghi e all'Albo degli Odontoiatri



€ 360 per l'iscrizione all'Albo delle STP.

A detti importi andrà ad aggiungersi la quota annua di pertinenza della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri pari ad € 23,00 annui per persona fisica o società.

Articolo 6

Sono state introdotte delle agevolazioni per i neo iscritti all'Ordine e per i Medici e Odontoiatri dagli 80 anni compiuti:

Neoiscritti: € 150,00 per i primi 3 anni di iscrizione continuativa all'Ordine dei Medici di Gorizia (esclusi trasferimenti e reiscrizioni), comprensivi della quota annua di pertinenza della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici.

Medici e Odontoiatri over 80: € 150,00 per singola iscrizione / € 277,00 per doppia iscrizione, comprensivi della quota annua di pertinenza della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici.

Articolo 7

Fondo di solidarietà per iscritti in difficoltà per il pagamento della tassa d'iscrizione. Per l'accesso al Fondo, il cui ammontare è stato stabilito in sede di Bilancio di previsione 2021, è necessaria apposita istanza dell'iscritto, o dei superstiti dello stesso, se deceduto nell'anno di riferimento della tassa dovuta. Nella domanda devono essere indicati, a pena di inammissibilità, a) i motivi che rendono difficoltoso il pagamento della tassa d'iscrizione i motivi di difficoltà possono derivare unicamente da grave malattia o invalidità (anche temporanea), con la relativa documentazione; b) del pari, dovrà essere dichiarato l'importo, almeno presunto, del reddito lordo complessivo dell'anno in corso, che dovrà essere inferiore a € 30.000,00 come risultante da dichiarazione ISEE.

Il beneficio dell'esenzione dal versamento della tassa potrà essere concesso al massimo per due anni consecutivi. Non potrà essere presa in esame una nuova istanza, anche se con motivazioni diverse, prima che siano trascorsi almeno tre anni, con regolare pagamento della tassa, dalla precedente concessione.

Il provvedimento di accesso al beneficio sarà adottato dal Presidente dell'Ordine, a seguito dell'accertamento dei requisiti richiesti.

Articolo 8

Ogni anno l'Ordine dà comunicazione a ciascun iscritto, avvalendosi della collaborazione dell'Ente di Riscossione incaricato, dell'importo e della scadenza della rata di iscrizione per l'anno in corso, presso gli indirizzi risultanti dall'anagrafica dell'Ente.

Degli stessi viene inoltre data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e tramite invio massivo di newsletter agli indirizzi collezionati.

Il pagamento della tassa d'iscrizione annuale costituisce obbligo per l'iscritto all'Albo/i. La mancata ricezione della predetta comunicazione non costituisce per l'iscritto motivo di mancato o ritardato pagamento, che dovrà essere corrisposto nei termini stabiliti e nelle modalità previste.

I costi per l'invio di eventuali solleciti in caso di ritardato pagamento saranno addebitati all'iscritto inadempiente, così come i maggiori costi sostenuti per recapitare l'avviso all'iscritto che non abbia indicato alla segreteria dell'Ordine indirizzi validi e aggiornati.



Articolo 9

La tassa annuale d'iscrizione dovrà essere versata entro il 10 febbraio di ciascun anno.

Articolo 10

La lettera di sollecito costituisce a tutti gli effetti messa in mora ed avviso prodromico al procedimento disciplinare, con spese e costi a carico dell'iscritto.

Articolo 11

Per ottenere una copia della attestazione di pagamento, l'iscritto può rivolgersi alla segreteria dell'Ordine.

Articolo 12

Il presente Regolamento, approvato con Deliberazione dell'OMCeO di Gorizia n. 42/2020 d.d. 14 dicembre 2020, di cui costituisce parte integrante; approvato dall'Assemblea Ordinaria Annuale degli iscritti all'Ordine d.d. 19 dicembre 2020, entra in vigore successivamente all'approvazione della FNOMCeO ai sensi dell'art.35 del DPR 5 aprile 1950 n.221.

Il Presidente dell'Ordine
Dr.ssa Roberta Chersevani

Copia conforme all'originale sottoscritto e conservato presso la sede dell'OMCeO di Gorizia, pubblicata in formato aperto ex art. 35, lett. f, L. 190/12.